

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **13/1984** (ECLI:IT:COST:1984:13)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **07/12/1983**; Decisione del **17/01/1984**

Deposito del **25/01/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14712**

Atti decisi:

N. 13

ORDINANZA 17 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 25 gennaio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 del 1 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Applicabilità delle pene sostitutive) promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Tribunale di Livorno, nel procedimento penale a carico di Tani Maria Grazia, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 5 maggio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento penale di cui all'epigrafe, il Tribunale di Livorno ha sollevato la riferita questione di legittimità costituzionale in quanto, non contenendo la norma impugnata alcuna previsione nei riguardi di reati che appartengono a competenza superiore esclusivamente in forza di circostanza aggravante, allorquando la circostanza venga ritenuta insussistente, oppure essa si elida in virtù di giudizio di bilanciamento, verrebbe a determinarsi grave disparità nei confronti di coloro che possono beneficiare di sanzioni sostitutive soltanto perché il reato era stato originariamente contestato nell'ipotesi non aggravata,

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata. Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, la questione sarebbe risolubile in via interpretativa, giacché una volta esclusa l'aggravante, vuoi perché ritenuta insussistente vuoi perché dichiarata equivalente a riconosciuta attenuante o addirittura perdente rispetto a quest'ultima, il reato è apprezzabile come se la circostanza aggravante non fosse mai esistita. Ché se poi ciò si ritenesse escluso nella seconda ipotesi, allora vorrebbe dire che fra reato aggravato e ipotesi semplice si ravviserebbe quella sostanziale differenza che giustifica il diverso trattamento previsto dal legislatore, escludendo l'irragionevolezza della disparità.

Considerato, però, che l'ordinanza non motiva nemmeno per implicito sulla rilevanza della questione, né è dato di desumerla in alcun modo non essendo riportato nemmeno il capo d'imputazione, che ciò comporta la manifesta inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Livorno, con l'ordinanza 21 dicembre 1981, nei confronti dell'art. 54 l. 24 novembre 1981 n. 689 in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.